



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**CAMPANIA**

CAMPANIA 86/2024/PASP

La Sezione Regionale di Controllo per la Campania, composta dai Magistrati:

Dott.	Massimo Gagliardi	Presidente
Dott.	Emanuele Scatola	Primo Referendario
Dott.	Alessandro De Santis	Referendario relatore

**Nella camera di consiglio del 16.4.2024**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni nn. 16/2022 e 19/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 50/INPR/2024 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2023;

VISTA la delibera c.c. n. 190, emessa il 27.12.2023 dal Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Napoli, acquisita al protocollo di questa Sezione in data 12.4.2024, al prot. n. 2599;

VISTO il riscontro istruttorio effettuato con nota n. 60839 del 15.4.2024;

VISTA l'ordinanza n. 55/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Dott. Alessandro De Santis;

### **PREMESSO IN FATTO**

Con delibera pervenuta a questa Sezione in data 12.4.2024, al prot. n. 2599, il Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Napoli ha autorizzato la trasformazione del Consorzio Anea nella società a responsabilità limitata Anea s.r.l., approvando la allegata proposta di statuto, sulla base della quale il Consiglio ritiene di poter qualificare la predetta società in termini di società *in house*.

La società costituenda sarà "*affidataria di servizi strumentali per conto dell'Ente in materia di efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza dell'Ente e di altri edifici appartenenti al patrimonio dell'Ente*".

Tale delibera, emessa in data 27.12.2023, secondo quanto rappresentato dal competente dirigente, non veniva immediatamente trasmessa a questa Sezione regionale di controllo, reputando la trasmissione non doverosa sulla scorta delle coordinate ermeneutiche tracciate dalle Sezioni Riunite di controllo di questa Corte con deliberazione n. 19/QMIG/2022. Si è invece ritenuto di dover procedere alla trasmissione a seguito del deposito, avvenuto in data 8.4.2024, dell'ulteriore deliberazione delle medesime Sezioni Riunite n. 11/QMIG/2024.

Deve ulteriormente osservarsi che il piano industriale della costituenda Anea è all'ordine del giorno del Consiglio metropolitano convocato per il 15.4.2024 e che, pertanto, non si è ancora proceduto ad operare affidamenti diretti di servizi alla predetta società.

Purtuttavia, l'atto notarile di trasformazione, costituente esecuzione della predetta deliberazione n. 190/2023, è già stato stipulato, seppur ancora improduttivo di effetti: dalla visura camerale allegata in atti, estratta dal registro delle imprese in data 22.3.2024, Anea risulta ancora avere forma di Consorzio con attività esterna. Più precisamente, a seguito di supplemento istruttorio, l'Ente ha trasmesso a questa Corte il verbale di trasformazione eterogenea del consorzio Anea in Anea s.r.l. del 26.1.2024, n. repertorio 23.735, n. raccolta 11.159, iscritto al registro delle imprese in data 22.3.2024 (cfr. visura camerale del 22.3.2024, acquisita in atti).

## DIRITTO

Fermo restando il pacifico assoggettamento al controllo di questa Corte degli atti di trasformazione eterogenea (cfr. deliberazione n. 11/QMIG/2024), occorre anche rilevare che le Sezioni Riunite di questa Corte (cfr. deliberazione n. 16/QMIG/2022) si sono pronunciate in riferimento al caso in cui la trasmissione della deliberazione alla Corte (e, quindi, l'attivazione della funzione di cui all'art. 5 TUSP) avvenga dopo che l'acquisto della partecipazione (o la costituzione societaria) sia stato definito in sede negoziale.

A tal riguardo, è stato precisato che la verifica della Corte dei conti (nel caso di specie, della Sezione regionale di controllo per la Campania) interviene su un provvedimento amministrativo già perfetto, che, per poter essere eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale di costituzione o di acquisto, necessita del vaglio positivo della magistratura contabile ovvero del decorso infruttuoso del termine assegnato.

Come è noto, infatti, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente - è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione assunta in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario.

La funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato.

Risulta, pertanto, estranea al disposto normativo di cui al novellato art. 5 del TUSP la fattispecie dell'invio alla Corte dei conti di un provvedimento perfetto e già eseguito, mediante la stipula dell'atto negoziale.

In proposito va ribadito che la qualificazione legislativa in termini di "*parere*" dell'esito conclusivo della procedura di verifica esclude il carattere interdittivo del controllo operato dalla Corte dei conti, con la conseguenza che l'invio di un provvedimento di acquisizione di partecipazione societaria già eseguito (con la stipula del negozio civilistico di trasformazione) integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dal legislatore, che non consente l'esercizio dei poteri di verifica di cui all'art. 5, co. 3 e 4, TUSP.

1.1. L'applicazione di tali coordinate ermeneutiche al caso di specie conduce ad evidenziare che la Città metropolitana di Napoli ha trasmesso a questa Corte la

deliberazione n. 190/2023 soltanto in data 12.4.2024, dopo aver proceduto a dare esecuzione alla stessa attraverso la stipula del conseguente atto di trasformazione del Consorzio Anea nella società a responsabilità limitata Anea s.r.l. (verbale di trasformazione eterogenea del 26.1.2024) ed alla iscrizione dello stesso nel Registro delle imprese (22.3.2024).

Al riguardo, mette conto considerare che, secondo quanto previsto dall'art. 2500 novies c.c., la trasformazione eterogenea in società a responsabilità limitata ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Entro tale termine i creditori dell'ente possono proporre opposizione alla trasformazione con possibilità, per il Tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, di disporre che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione.

Tanto premesso, l'intervenuta stipula dell'atto negoziale, costituente manifestazione della volontà dell'Ente di portare ad esecuzione la deliberazione c.m. n. 190/2023, impedisce, in ottemperanza alle coordinate tracciate dalle Sezioni Riunite di questa Corte, l'esercizio dei poteri di controllo di cui all'art. 5, co. 3 e 4, TUSP che, al contrario, si inserisce nel passaggio tra la fase pubblicistica e quella privatistica.

Non incide su tale conclusione la circostanza della sottoposizione dell'atto di negoziale di trasformazione alla *condicio iuris* esterna della mancata opposizione dei creditori, di per sé autonoma ed ininfluyente ai fini del perfezionamento dell'atto negoziale, che va tenuto distinto dal piano della propagazione *erga omnes* dei suoi effetti. Del resto, opinare diversamente significherebbe far dipendere l'esercizio (o meno) del potere di controllo di questa Corte dalla imponderabile volontà dei creditori, i quali potrebbero tanto decidere di proporre opposizione, quanto di prestare il loro consenso all'atto di trasformazione, che in tal caso produrrebbe effetti immediati.

Da ciò consegue la necessaria emanazione di una delibera di non luogo a provvedere, per aver la Città metropolitana di Napoli trasmesso a questa Corte la deliberazione c.m. n. 190/2023 in data successiva rispetto alla stipula dell'atto negoziale funzionale a portare ad esecuzione la stessa.

1.2. L'inapplicabilità *ratione temporis* del controllo di cui all'art. 5 TUSP, tuttavia, non esclude che l'atto deliberativo che ha determinato la nascita dell'Anea s.r.l. possa essere scrutinato da questa Sezione regionale nell'esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dalla legge alla Corte dei conti, in primo luogo di quella incentrata sugli annuali piani periodici di revisione delle partecipazioni societarie, prevista dall'art. 20 del medesimo TUSP; tale atto potrà, inoltre, rilevare in sede di controllo di legalità finanziaria sui bilanci preventivi e rendiconti consuntivi di enti locali, che, ai sensi dell'art. 148-*bis*

del TUEL, devono tenere conto anche degli effetti dei risultati economici della società sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente socio.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- dichiara il non luogo a deliberare sulla richiesta di parere presentata dalla Città metropolitana di Napoli, per le ragioni esposte in parte motiva;
- dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, alla Città metropolitana di Napoli, entro cinque giorni dal deposito;
- ordina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, alla Città metropolitana di Napoli di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 16.4.2024.

Il Magistrato est.

Dott. Alessandro De Santis

Il Presidente

Dott. Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria il

19 aprile 2024

Il Funzionario Preposto

Dott. Giuseppe Imposimato